

COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

(in attuazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 22 della legge n. 675/96 e del D.Lgs 135/99).

APPROVATO CON C.C. N. 5 DEL 15.02.2001

SOMMARIO:

ART. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 4 - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99

Art. 5 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

Art. 6 - Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 135/99

Art. 7 - Verifiche e controlli

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

ART. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
 - b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
 - c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
 - d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
 - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.Lgs. n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale comportanti la possibilità di trattamento.

Art. 2
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Fonni delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del D.Lgs. n. 135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 3**Attività che persegono rilevanti finalità di interesse pubblico**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività che persegono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

2. Le attività che persegono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 135/99 da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

Art. 4

**Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali
per l'individuazione delle attività che persegono rilevanti finalità di interesse pubblico non**

rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, l'Amministrazione:

- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. L'Amministrazione comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata alla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

Art. 5

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità

di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune/la provincia provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.

4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.

6. L'aggiornamento può avversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune/alla Provincia per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di

dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Art. 6

Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 135/99

Le disposizioni organizzative del presente Regolamento devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Art. 7

Verifiche e controlli

1. I Responsabili dei servizi provvedono, con propri atti a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile del trattamento.

2. I responsabili dei servizi presentano semestralmente alla Giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs. n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6, comma 1.

3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96, del D.Lgs. n. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente

art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.